

**PROTOCOLLO CONDIVISO
TRA**

il Tribunale Ordinario di Benevento, la Procura della Repubblica di Benevento, l'Ordine degli Avvocati di Benevento, per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020.

*

Il Tribunale di Benevento, rappresentato dal Presidente Vicario, Dott. Ennio Ricci, la Procura della Repubblica di Benevento, rappresentata dal Procuratore della Repubblica, Dott. Aldo Policastro, l'Ordine degli Avvocati di Benevento, rappresentato dal Presidente, Avv. Stefania Pavone,

VISTI

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con L. n. 13 del 5 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4 - *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 - *«Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;*
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in fase di conversione - *«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.P.C.M. del 9.3.2020 e D.P.C.M. dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative atte a salvaguardare *«per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia»;*
- l'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020, lettera d) nella parte in cui prevede *«l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze»;*
- l'art. 83, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/20: *«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. [omissis]»;*
- l'art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: *«il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020»*
- l'art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020: nella parte in cui prevede che *«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [omissis] cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e*

dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile»

- l'art. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «*la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche»;*

- l'art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»;*

- l'art. 83 comma 7, lettera h) del D.L. n. 18/2020: «*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

- la delibera plenaria dell'11.3.2010 del CSM - «*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020»* - nella parte in cui ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che esso diventi «*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie»;*

- la delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM - «*linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostituite da quelle precedenti assunte»* - nella parte in cui ha raccomandato «*la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta»;*

- la delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM nella parte in cui ha invitato i RID e i MAGRIF alla «*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.»;*

- il provvedimento n. 4223 del 20.3.2020 con cui il Direttore Generale DGSIA ha individuato per i collegamenti da remoto i programmi «*Skype for Business»* e «*Teams»* che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

- i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Presidente del Tribunale di Benevento per la prevenzione del contagio da COVID-19;

ADOTTANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 le udienze in cui è prevista la sola presenza dei difensori e degli ausiliari del Giudice si svolgono con le seguenti modalità, in ordine di preferenza, ferma la scelta tra esse da parte del Giudice Unico o del Presidente del Collegio e ferma la facoltà di rinvio a data successiva al 30 giugno 2020:

- 1) trattazione scritta, mediante note, congiunte o separate;
- 2) collegamento da remoto;
- 3) porte chiuse.

Il Giudice, con preavviso di almeno 7 giorni, deposita nel fascicolo telematico un decreto con cui stabilisce le modalità di trattazione della udienza.

La cancelleria provvede al controllo della generazione e dell'invio via pec della comunicazione alle parti costituite.

TRATTAZIONE SCRITTA

(ex art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. n. 18/2020)

I difensori delle parti, in luogo della comparizione in udienza, nei termini assegnati dal Giudice (almeno 7 giorni prima della udienza), secondo le regole di cui all'art. 155 c.p.c., provvedono al deposito telematico delle note di udienza, delle precisazioni delle conclusioni, delle eventuali comparse o memorie autorizzate a seconda del rito e della tipologia di provvedimento programmato. Il Giudice può prevedere un primo termine per il deposito di note (preferibilmente fino a tre giorni prima dell'udienza) ed un successivo termine per le repliche (preferibilmente fino a un giorno prima dell'udienza).

Le note sono esclusivamente relative all'attività di udienza e possono contenere solo istanze e deduzioni, redatte sinteticamente. Tali note possono essere congiunte, vale a dire redatte in anticipo dai difensori, in accordo tra loro, e depositate dagli stessi in copia identica, oppure separate.

In caso di omesso deposito da parte di uno o più difensori, si procede in sua/loro assenza, mentre, nel caso in cui alcuno tra i difensori provveda al deposito, il Giudice dispone per la prima volta un breve rinvio con avviso alle parti e la seconda volta rinvio *ex art. 181 o ex art. 309 c.p.c.*

In caso di costituzione del convenuto il giorno dell'udienza, senza il deposito contestuale della nota scritta, il Giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.

Le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti (ad esempio, udienza per l'interrogatorio libero o per il tentativo di conciliazione *ex art. 185 c.p.c.*) sono rinviate ad altra data nel caso in cui i difensori nelle note comunichino la volontà dei propri assistiti di comparire in udienza.

*

La trattazione scritta, *ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020*, è raccomandata nei seguenti casi:

- **nel rito ordinario** per l'udienza di prima comparizione *ex art. 183 c.p.c.*, per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento di CTU, per l'udienza di precisazione delle conclusioni *ex art. 189 c.p.c.*

Per il conferimento dell'incarico al CTU, questi, nominato dal giudice con ordinanza contenente già la formulazione del quesito e la fissazione dei termini di deposito della relazione di consulenza, fa pervenire telematicamente una dichiarazione di accettazione dell'incarico, di assenza di casi di astensione e di incompatibilità con la rituale formula di

impegno (giuramento) e, se possibile, anche l'indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali. E' opportuno che le parti rinuncino espressamente a sollevare eccezioni per tale modalità di conferimento dell'incarico al CTU, ma la rinuncia potrà desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.

- **nel rito sommario di cognizione**, per l'udienza di prima comparizione e per l'udienza di discussione conclusiva;
- **nei procedimenti per convalida di sfratto**, per l'udienza di convalida solo in caso di costituzione dell'intimato;
- **nel rito sommario cautelare**, per l'udienza di discussione;
- **nei riti camerali** (compresi reclami anche cautelari) per l'udienza di discussione e per le udienze per le quali è prevista in genere una riserva ai fini decisori;
- **nel rito lavoro**, per l'udienza *ex art. 420 c.p.c.*, per l'udienza di giuramento del CTU (con modalità telematica come sopra indicata per il rito ordinario), per l'udienza di discussione *ex art. 429 c.p.c.* nonché nei giudizi *ex art. 445 bis c.p.c.*
- **nelle cause di separazione e di divorzio**, anche per la fase presidenziale, con istanza congiunta, con deposito almeno tre giorni prima dell'udienza, in uno alle note di udienza previste dalla lettera h), delle condizioni sottoscritte per ogni pagina e di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dai difensori con la quale vengono confermate le condizioni sottoscritte con dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni indicate e di rinunciare alla comparizione personale;
- **nei procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.** con eventuale deposito di note di udienza almeno 3 gg prima della data stabilita;
- **per le esecuzioni e per le procedure concorsuali**, secondo le linee guida predisposte dai relativi magistrati incaricati, allegate al presente protocollo;

TRATTAZIONE DA REMOTO

(art. 83, comma 7, lettera f, del D.L. n. 18/2020)

L'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020.

Il collegamento da remoto viene effettuato tramite la piattaforma Microsoft Team.

Il decreto del Giudice è depositato nel fascicolo telematico e notificato ai difensori (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuta consegna della pec) almeno 7 giorni prima della udienza e contiene l'invito ad inviare a mezzo pct la delega scritta nell'ipotesi di sostituzione.

Il decreto che dispone la trattazione della udienza da remoto indica il recapito telefonico della cancelleria che il difensore costituito utilizza in caso di difficoltà di collegamento.

L'invito a partecipare alla udienza da remoto avviene mediante invio di un link via pec (all'indirizzo indicato in atti).

Nel caso in cui una delle parti risulti impegnata in altra udienza nel medesimo giorno ed ora, segnala al giudice (almeno tre giorni prima) la concomitanza e richiede una modifica dell'orario.

Là dove, per problemi di connessione, l'udienza non può essere ultimata, il Giudice ne dà atto a verbale trattenendo la causa in riserva ed assegna alle parti un termine entro il quale ciascuna parte inviare le proprie istanze e deduzioni scritte, in forma sintetica.

TRATTAZIONE IN MODALITA' ORDINARIA

Tale modalità va adottata, a norma del combinato disposto degli artt. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «*la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche*» e dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede la trattazione di «*tutti i procedimenti la cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», là dove alla udienza debbano partecipare necessariamente soggetti diversi dai soli difensori ed ausiliari.

Benevento,

Il Presidente Vicario
Dott. Ennio Ricci

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Aldo Policastro

Il Presidente del COA
Avv. Stefania Pavone